

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2884

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori OGNIBENE, BASILE, BIANCONI, BOREA, CENTARO, CICCANTI, CICOLANI, CIRAMI, COMINCIOLI, CONTESTABILE, D’IPPOLITO, FIRRARELLO, GRECO, GRILLOTTI, IERVOLINO, IZZO, LAURO, MANFREDI, MINARDO, MASSUCCO, NESSA, PALOMBO, PASINATO, PESSINA, PICCIONI, PONZO, RUVOLO, SALERNO, SAMBIN, SUDANO, TATÒ, TOFANI, CHIRILLI, COZZOLINO, DEMASI, FORLANI, MELELEO, MORRA, TREMATERRA, SALINI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2004

—————

Norme per la tracciabilità e l’etichettatura dell’olio extravergine di oliva

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti agroalimentari costituiscono uno degli obiettivi prioritari al fine di pervenire ad un adeguato livello di sicurezza alimentare per il consumatore, la cui fiducia è venuta meno anche a seguito di numerosi accadimenti verificatisi in questi ultimi anni, come ad esempio il vino al metanolo o il cosiddetto «morbo della mucca pazza». Allo scopo occorre ricordare che il «Libro bianco sulla sicurezza alimentare» adottato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2000, si è occupato della tracciabilità, dell'etichettatura e della pubblicità dei prodotti agroalimentari ritenendoli essenziali al fine di garantire la sicurezza del consumatore. Adesso dovranno essere realizzate adeguate misure per migliorare e rendere coerente il *corpus* legislativo concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari «dai campi alla tavola», cioè a dire lungo tutto il percorso della catena alimentare.

Una politica dell'etichettatura riguarda in maniera particolare le produzioni tipiche italiane in relazione alla necessità di assicurare un'adeguata difesa da ogni possibile contraffazione e frode. Tra le produzioni italiane di pregio e che si ricollegano ad una antica tradizione culturale oltre che sociale, vi è senza dubbio l'olio di oliva vergine, che si presenta in diverse qualità legate al territorio di coltivazione della pianta e alle tecniche di molitura delle olive.

La protezione di questa produzione tipicamente mediterranea risulta sempre più particolarmente difficile, in quanto occorre tener conto delle produzioni di altri Stati membri dell'Unione europea come Grecia e Spagna e dei paesi extracomunitari come la Tunisia.

A ciò occorre aggiungere che l'Italia ha ricevuto il riconoscimento a livello comunitario per moltissimi oli, sia come denominazioni d'origine protetta, sia come indicazione geografica protetta, per cui dovrebbe essere già configurata una struttura normativa di tutela delle produzioni e di difesa del consumatore in modo da metterlo in condizione di operare al meglio le sue scelte. Da ultimo si ricorda anche la normativa comunitaria che ha dettato nuove norme in materia di etichettatura degli oli di oliva vergini, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che ha fissato indicazioni di carattere obbligatorio che devono essere apposte senza alcuna deroga e indicazioni di carattere facoltativo che, invece, possono essere apposte rispettando precise condizioni che garantiscano il consumatore sulla veridicità di quanto riportato nell'etichetta.

Il sistema normativo comunitario necessita però di un rafforzamento sul piano nazionale, senza peraltro fissare condizioni restrittive per i prodotti analoghi provenienti da altri Stati membri, per non determinare situazioni che possono dare origine a infrazioni del diritto comunitario sanzionabili con provvedimenti di condanna dell'Italia.

Si tratta in definitiva di introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola impiegata nella produzione dell'olio di oliva, di tutelare il consumatore finale, garantendo la qualità e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo, di prevedere mezzi di presentazione e di documentazione in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine

ed alle caratteristiche del prodotto che consuma, di valorizzare la filiera dell'olio di oliva vergine attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, di attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo.

La conoscenza del luogo di origine e di provenienza della materia prima agricola deve essere assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione dell'olio di oliva vergine di oliva. La

trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi deve essere assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza alimentare, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente e per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, l'adozione del sistema obbligatorio di rintracciabilità per l'olio di oliva vergine, l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità, nonché un sistema di sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative al sistema obbligatorio di rintracciabilità previste dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

a) a introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine delle olive impiegate nella produzione dell'olio di oliva vergine;

b) a prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dell'olio di oliva vergine in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche del prodotto che consuma;

d) a valorizzare la filiera dell'olio vergine di oliva attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

e) ad attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dell'olio di oliva vergine.

2. Ai fini della presente legge, per l'«olio di oliva vergine» si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002. In particolare:

a) per l'olio extra vergine di oliva: «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) per l'olio di oliva vergine: «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».

Art. 2.

(Sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Per sistema obbligatorio di rintracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza delle olive impiegate nella trasformazione in olio di oliva vergine, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.

2. La conoscenza del luogo di origine o di provenienza delle olive è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione dell'olio di oliva vergine.

3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi dell'olio di oliva vergine è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera.

4. Le imprese che esercitano anche l'attività di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa assicurano la separazione dei prodotti della raffinazione dagli oli di oliva vergini e adottano un sistema di individuazione e controllo dei punti, presenti nel processo produttivo, a rischio di commistione dei prodotti della raffinazione con gli oli di oliva vergine.

Art. 3.

(Adozione del sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi esercitate, un sistema di rintracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.

2. Il sistema di cui al comma 1 è adottato dall'impresa dopo l'approvazione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, al quale deve essere comunicata ogni successiva variazione apportata al sistema di rintracciabilità prima della sua adozione.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone un piano di controllo annuale, da realizzare anche in concorso con altri organismi di controllo e tra questi, con carattere prioritario, con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all'olio di oliva-Agecontrol Spa, sulle imprese della filiera che hanno adottato il sistema di rintracciabilità per verificare la corretta applicazione del sistema stesso.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono vietate la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva vergine per il quale non è stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 4.

(Presentazione ed etichettature)

1. La presentazione dell'olio di oliva vergine nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dell'olio di oliva vergine è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attra-

verso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

3. Agli effetti della presente legge, per luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola si intende il luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia prima agricola, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione devono risultare distintamente i diversi luoghi di origine.

Art. 5.

(Regole di pubblicità)

1. La pubblicità dell'olio di oliva vergine deve assicurare la rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola e deve altresì stimolare l'educazione al consumo.

Art. 6.

(Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine, di seguito denominato: «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione e confezionamento, da due rappresentanti delle organizzazioni commerciali, da due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e da un rappresentante del Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. L'Osservatorio è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politi-

che agricole e forestali, sulla base delle designazioni delle varie organizzazioni rappresentative.

4. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine.

5. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2004.

Art. 7.

(Interventi per lo sviluppo della rintracciabilità dell'olio di oliva vergine)

1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2005, una quota pari al 5 per cento delle autorizzazioni di spesa statali destinate al settore agricolo ed agroalimentare è finalizzata al sostegno degli interventi delle imprese agricole ed agroalimentari della filiera dell'olio di oliva vergine, destinati alla rigenerazione del settore e allo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità, che effettuano investimenti ai sensi della presente legge.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinati anche al finanziamento di interventi all'educazione alimentare per la divulgazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, favorisce l'introduzione, nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo, di iniziative di educazione alimentare per la conoscenza delle specificità degli oli di oliva vergine conformi al sistema obbligatorio di rintracciabilità.

4. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, comma 4, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

(Vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato al consumo olio di oliva vergine, a decorrere dal 1° gennaio 2005, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato olio di oliva vergine per il quale non è stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.500 euro.

2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti sull'intero territorio nazionale e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale.

3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, in materia di sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

